

TI_GERICHTE 11.1995.81 vom 21. Februar 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.81

FR: TI_GERICHTE 11.1995.81 du 21 février 1996

IT: TI_GERICHTE 11.1995.81 del 21 febbraio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore, dopo aver di fatto disgiunto le due azioni contenute nella petizione, volte rispettivamente all'annullamento della clausola n. 3 del testamento (domanda n. 1) e all'accertamento che i beni conferiti a suo tempo dal defunto all'attore - ossia la particella n. _____ RFD di _____ e il negozio di _____ - non sono conferibili nella successione né computabili sulla sua quota (domanda n. 2), ha rinviato la seconda - ritenuta prematura - all'esame delle ulteriori cause pendenti tra le parti (azione di completazione dell'inventario successorio, inc. n. _____; azione in riduzione, inc. n. _____, e azione in conferimento di anticipi ereditari, inc. n. _____), preannunciando peraltro la loro congiunzione. Egli ha respinto la domanda di annullamento della disposizione testamentaria, pur lasciando indecisa la questione sull'ammissibilità di principio di tale richiesta - l'attore essendosi prevalso dell'errore per la prima volta solo in sede di conclusioni scritte - vista la legittimità dell'obbligo di collazione imposto al figlio nella clausola litigiosa e l'inesistenza di motivi di nullità ai sensi dell'art. 519 CC.

E. 2

L'appellante propone, in via principale, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore affinché assuma le prove da lui offerte all'udienza preliminare. Dal verbale 23 ottobre 1993 risulta che il Pretore ha ammesso solo il richiamo degli incarti relativi alle altre cause pendenti tra i coeredi _____, non ritenendo gli altri mezzi probatori rilevanti ai fini del giudizio sulla validità della clausola testamentaria. Per l'art. 322 CPC il giudice, se lo ritiene utile per la formazione del proprio convincimento, può ordinare d'ufficio l'assunzione delle prove giusta l'art. 88 CPC (lett. a), oppure, su istanza di parte, l'assunzione di quelle prove che vennero offerte, ma che furono respinte dal Pretore (lett. b), ritenuto che, in tal caso, l'atto di appello deve contenere l'indicazione delle prove rifiutate di cui è chiesta l'assunzione (art. 309 cpv. 2 lett. g CPC). La richiesta, ancorché l'assunzione delle prove competerebbe a questa Camera e non al Pretore, non può essere accolta. L'assunzione di prove in seconda sede ai sensi dell'art. 322 CPC presuppone in ogni caso che la prova offerta sia rilevante ai fini del giudizio. Il Tribunale di appello non è tenuto ad assumere prove ininfluenti o il cui presumibile risultato non porterebbe chiarimenti di rilievo, ciò che si verifica nella fattispecie, le prove offerte apparendo, come si vedrà in seguito, irrilevanti per il giudizio.

E. 3

L'appellante ribadisce quanto esposto in prima sede, sostenendo che la clausola n. 3 del testamento andrebbe annullata poiché inficiata da un vizio di volontà. Stando all'attore, se il defunto si fosse reso conto che non gli era consentito ordinare la collazione dei beni donati al figlio, con tutta verosimiglianza egli non avrebbe così disposto nel testamento, essendo escluso che egli volesse adottare una clausola illecita. a) Per gli art. 519 seg. CC l'erede o il legatario che abbia interesse a far annullare una disposizione a causa di morte, può chiederne giudizialmente l'annullamento, se al momento in cui fu fatta il disponente non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), se non è espressione di una libera volontà (art. 519 cpv. 1 n. 2 CC), se è illecita o immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende (art. 519 cpv. 1 n. 3 CC), o per vizio di forma (art. 520 CC). L'azione presuppone un motivo di annullamento, limitato ai quattro precitati (Escher, Commentario zurighese, n. 1 e seg. ad art. 519-521 CC). Negli altri casi (falsificazione di testamento, revoca, mancata realizzazione di una condizione, premorienza, indegnità dell'erede, ecc.) la normativa non è applicabile (Escher, op. cit., n. 2 ad art. 519 - 521 CC). La procedura dell'azione di nullità è retta dal diritto cantonale (DTF 113 II 274 consid. 3a; Tuor, Commentario bernese, n. 7 e 12 ad art. 519 CC). Per diritto federale è sufficiente che l'attore si prevalga di un motivo di annullamento, che lo stesso emerga dal contenuto della domanda o da un altro atto giudiziario, che il giudice statuisca nel merito e che ammettendo il motivo di annullamento questi invalidi la disposizione (DTF 113 citata). Incombe in ogni caso a colui che pretende l'annullamento della disposizione dimostrare l'esistenza di una causa di nullità (Tuor, op. cit., n. 13 ad art. 519 CC). b) Nella fattispecie, con la petizione l'attore ha postulato l'annullamento della clausola litigiosa senza prevalersi di uno dei motivi di nullità previsti agli art. 519 seg. CC. Egli si è limitato a sostenere che nessuna condizione relativa al conferimento è stata discussa e concordata, e che il bene immobiliare ricevuto è stato trasferito mediante contratto di donazione mista, mentre per il negozio di _____ si è trattato di una compravendita. c) In realtà la domanda di annullamento dell'attore è una contestazione dell'obbligo di collazione ordinato dal testatore nella clausola n. 3 del testamento e ritenuto illecito dall'attore, per ragioni che esulano dai motivi di nullità contemplati dagli art. 519 e 520 CC (cfr. Rep. _____ 169). Come dianzi esposto, in simili casi tale normativa non è applicabile.

E. 4

a) L'attore, nelle sue conclusioni, si è invero prevalso di un errore sui motivi del defunto padre, il quale ha ritenuto di poter ordinare unilateralmente con il proprio testamento la collazione dei beni donati al figlio (art. 519 cpv. 1 n. 2 CC). Il Pretore, oltre a ritenere tale argomentazione proceduralmente inammissibile, non l'ha considerata meritevole di protezione poiché l'ordine di collazione, in quanto disposizione per causa di morte, poteva essere preso anche dopo l'epoca della liberalità (sentenza pag. 5-6). L'appellante ribadisce la sua tesi, sostenendo che il padre non era autorizzato a ordinare la collazione successivamente alla liberalità, e che comunque l'ordine doveva avvenire mediante atto bilaterale. La tesi è priva di fondamento. b) Per l'art. 469 cpv. 1 CC le disposizioni per causa di morte che i loro autori hanno redatto sotto l'influsso di un errore sono inefficaci; esse possono essere annullate in virtù dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC (DTF 119 II 210 consid. 3bb). È rilevante ogni errore sui motivi, se esso ha avuto un'influenza determinante sulla disposizione, a condizione di rendere verosimile che se il testatore avesse conosciuto la situazione reale avrebbe preferito sopprimere la disposizione piuttosto che mantenerla invariata (loc. cit.). Ciò che non risulta nella fattispecie, l'appellante non avendo reso verosimile che il padre, qualora avesse supposto di essere legittimato a ordinare la

collazione, non l'avrebbe disposta se se ne fosse avveduto. Si aggiunga che neppure l'audizione dei testi richiesta dall'appellante avrebbe permesso di accertare la reale volontà del testatore, ritenuto che nessuno di loro avrebbe dovuto rispondere a domande in proposito (cfr. verbale 23 ottobre 1993 pag. 1 con rinvio agli allegati). 5.a) L'appellante sostiene inoltre che la contestata disposizione dovrebbe essere annullata poiché illecita, una dispensa contrattuale all'obbligo di collazione non potendo essere validamente revocata per atto unilaterale a causa di morte; inoltre essa sarebbe contraria agli accordi contrattuali e avverrebbe ben 14 anni dopo la cessione dei beni; oltre a ciò le liberalità non sarebbero state effettuate allo scopo di assicurare al figlio particolari benefici economici, bensì nell'intento, se mai, di liberarsi di un commercio deficitario. Le argomentazioni non possono essere condivise. b) Perché una disposizione per causa di morte sia definita illecita non è sufficiente che il motivo che l'ha ispirata abbia tale carattere; è la disposizione in quanto tale che dev'essere illecita, sempre che il testatore ne abbia voluto, previsto e ammesso il risultato (DTF 93 II 165 consid. 2; Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, Friburgo _____, n. 138 pag. 73). Ora, sia l'ordine che la dispensa della collazione sono disposizioni per causa di morte (DTF 118 II 286 consid. 3). Sulla questione del momento in cui il testatore può ordinare la collazione la dottrina è divisa; una parte ammette che l'ordine dev'essere contemporaneo alla liberalità, l'altra parte afferma che esso in quanto disposizione per causa di morte può essere dato in qualsiasi momento, a meno che il testatore si sia precluso questa possibilità con una dispensa contrattuale anteriore (cfr. per un riassunto della problematica: Vollery, Les relations entre rapports et réunions en droit successoral, Friburgo _____, n. 109 pag. 71 con riferimenti). Tanto basta, ai fini del presente giudizio, per non poter definire illecito l'ordine di collazione contenuto nella clausola n. 3 del testamento di _____ del 5 novembre 1983. A ragione, pertanto, il Pretore ha respinto la domanda di annullamento della clausola contestata (domanda n. 1). Non essendo stata dimostrata l'esistenza di una causa di nullità ai sensi dell'art. 519 CC, su questo punto l'appello si rivela infondato. La validità di tale ordine dovrà nondimeno essere esaminata nell'ambito delle altre azioni successorie pendenti tra le parti.

E. 6

L'appellante pretende infine di avere un interesse giuridico immediato a conoscere la sorte dei beni indicati nella clausola n. 3 del testamento paterno. Egli ritiene inoltre che il suo interesse risulta dalla litispendenza dell'azione di riduzione da lui promossa nei confronti dell'appellata e dell'azione di contestazione di inventario da quest'ultima avviata contro di lui (inc. _____ e _____ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4). Il Pretore ha, di fatto, disgiunto questa domanda dall'azione di annullamento, rinviandone l'esame alle altre procedure attualmente pendenti tra le parti, e in particolare alla procedura di divisione. a) Nel Cantone Ticino la procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi essenziali (Rep. _____; _____): - l'accertamento del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC); - la determinazione della consistenza ereditaria (art. 477 a 479 CPC); - la divisione effettiva, previa determinazione dei modi di formazione e distribuzione delle singole quote (art. 480 segg. CPC). Le prime due fasi hanno carattere preliminare: l'una è intesa a verificare che il richiedente abbia qualità di erede e che non sussistano impedimenti alla divisione (norme legali o clausole testamentarie), l'altra è volta a chiarire che cosa suddividere. Solo l'ultima fase, che riguarda come ripartire, ha per effetto di attribuire agli eredi la corrispondente quota della successione. La suddivisione della procedura di divisione in tre fasi successive ha per scopo di restringere grado a grado il campo delle contese, per poter giungere il più presto possibile

all'effettiva divisione della successione (Rep. _____, 382). b) La fase di accertamento dei beni appartenenti alla successione (seconda fase) compendia anche tutte le pretese che la comunione fa valere contro i singoli eredi e quelle degli eredi nei confronti della comunione, dovendosi appunto determinare quali beni o pretese in possesso degli eredi appartengano invece alla comunione e siano da dividere. In caso di contestazioni sull'inventario, con un unico giudizio sono risolte tutte le questioni concernenti la consistenza e l'entità dell'asse successorio, così da poter poi procedere alle operazioni di materiale divisione (Rep. _____, 255). Fra tali litigi si collocano anche quelli relativi alla collazione (pretesa, rispettivamente contestazione dell'obbligo di collazione), da proporre appunto nella fase di accertamento dell'asse ereditario. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, infatti, è prematura e pertanto inammissibile la domanda di disconoscimento dell'obbligo di collazione, fintanto che non sia iniziata la fase di inventario e non siano state annunciate e fatte valere le pretese di collazione della successione contro l'erede (Rep. _____, 170; _____, 252). c) Nel caso concreto la domanda dell'attore volta a escludere l'obbligo di collazione (domanda di petizione n. 2) è prematura. La petizione è stata inoltrata infatti il 22 luglio 1991, quando il Pretore non aveva neppure ordinato la divisione della successione, ciò che è avvenuto solo con decisione del 10 settembre 1991 (inc. n. _____ richiamato). L'appellante avrebbe pertanto dovuto attendere la seconda fase della divisione, ossia quando con decreto 26 marzo 1993 il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per proporre il riconoscimento delle pretese contestate nell'inventario allestito dal notaio divisore, ritenuto che l'inventario comprendeva appunto anche le pretese di collazione in esame (cfr. verbale inventario notaio divisore, decreto citato, inc. n. _____ richiamato). A ragione pertanto il primo giudice ha rinviato l'esame sul conferimento dei beni alla verifica delle altre cause pendenti tra le parti relative alla stesura dell'inventario. L'appellante non ha dunque motivo di dolersi della situazione. d) A torto l'appellante si prevale infine dell'art. 71 CPC, giusta il quale chiunque ha un interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto siano accertate può proporre azione di accertamento. La stessa presuppone l'esistenza di un interesse giuridico della parte attrice ad un immediato accertamento del rapporto giuridico controverso. Siffatto interesse è dato quando, per il comportamento del convenuto, risulti un'insicurezza su un rapporto giuridico, quando tale incertezza giuridica costituisce per l'attore una minaccia suscettibile di pregiudizio se non viene eliminata e quando l'azione di accertamento appaia il mezzo appropriato per togliere tale incertezza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 71 CPC). Nel caso concreto all'appellante manca un interesse legittimo all'accertamento giudiziale immediato, prima dell'avvio dell'allestimento dell'inventario successorio (cfr. anche Rep. _____171). Non si intravedono infatti ragioni per una decisione immediata su questo punto, motivi che del resto l'attore non ha neppure esposto con la petizione. Le argomentazioni addotte con l'appello, poi, non sono pertinenti. Il fatto che l'attore sia in dubbio sull'ammontare della propria sostanza a seguito dell'incertezza sulla validità dell'obbligo di collazione (appello pag. 19 pt. 5a) non è decisivo, poiché insito in ogni controversia patrimoniale. Quanto al fatto che tra le parti siano pendenti un'azione di riduzione (promossa dall'attore) e una di contestazione dell'inventario (inoltrata dalla convenuta), non è dato di comprendere in che misura tale circostanza possa giustificare un interesse giuridico e immediato a che l'asserita inesistenza dell'obbligo di collazione sia accertata anzitempo. Ne discende che il giudizio pretorile merita conferma e che l'appello deve essere respinto anche su questo punto.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà inoltre alla controparte un adeguato importo a titolo di ripetibili di appello.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.